



**Regolamento per la certificazione di  
sottosistemi appartenenti a linee ferroviarie  
funzionalmente isolate in qualità di  
Organismo Indipendente Ferroviario (OIF)**

A partire dal 01/05/2023



# 1 Indice dei contenuti

1	Indice dei contenuti .....	2
2	Lista dei termini e delle definizioni.....	4
3	Introduzione .....	5
4	Campo di applicazione del presente Regolamento.....	8
5	Procedura per lo svolgimento dell'attività di OIF .....	9
5.1	Presentazione della domanda di valutazione OIF.....	9
5.2	Revisione della domanda di valutazione .....	10
5.3	Preparazione dell'offerta per valutazione OIF .....	10
5.4	Conferimento dell'ordine a RINA.....	10
5.5	Processo di valutazione OIF .....	11
5.5.1	Parti del sottosistema .....	11
5.5.2	Fasi della procedura di verifica.....	11
5.5.3	Esame della documentazione .....	12
5.5.4	Attività di prova in campo o in laboratorio .....	12
5.5.4.1	Presenziamento durante sessioni di test dell'oggetto di valutazione.....	13
5.5.4.2	Presenziamento a prove in campo .....	13
5.6	Rilascio del rapporto di valutazione OIF, DIV o certificazioni .....	14
6	Modifiche dell'oggetto di valutazione.....	15
7	Modifica dei documenti di riferimento .....	15
8	Impiego di risultati della valutazione di altri OIF.....	16
9	Sospensione e ripristino della certificazione.....	17
10	Revoca della certificazione .....	18
11	Rinuncia alla certificazione .....	19
12	Impegni dell'Organizzazione .....	19
13	Responsabilità di RINA .....	19
14	Imparzialità e indipendenza .....	20
15	Riservatezza.....	22



## Regolamento attività di valutazione Organismo Indipendente Ferroviario

16	Reclami e ricorsi.....	22
17	Trattamento dei dati personali .....	23
18	Ulteriori condizioni.....	23



## 2 Lista dei termini e delle definizioni

- *Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSF ISA)*: l'organismo nazionale, istituito dal D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con L. 16 novembre 2018, n. 130, operante come autorità nazionale preposta alla sicurezza con riferimento ai compiti assegnati dal D.lgs. 50/2019, riguardanti la sicurezza ferroviaria;
- *Dichiarazione intermedia di verifica (DIV)*: il documento rilasciato dall'OIF, per coprire determinate parti dei sottosistemi o determinate fasi della procedura di verifica del sottosistema
- *Ispezione*: Esame di un prodotto, di un processo, di un servizio o di una installazione, o di una loro progettazione, e determinazione della sua conformità ai requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali.
- *Oggetto di valutazione*: si intende il prodotto, servizio, processo, o una loro progettazione, una installazione sottoposto alla valutazione OIF.
- *Organismo Indipendente Ferroviario (OIF)*: organismo di terza parte riconosciuto dall'ANSFISA per lo svolgimento di compiti afferenti alla sicurezza ferroviaria, quali l'effettuazione di valutazioni di conformità e di processo, qualifiche di laboratori, esecuzione di prove, nei relativi processi autorizzativi sulla base di norme nazionali non soggette a notifica, anche attraverso la stipula di specifici accordi con l'Ente unico nazionale di accreditamento di cui all'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
- *Organizzazione*: entità richiedente una valutazione OIF e su incarico del quale viene svolta l'attività da parte di RINA. Per Organizzazione si intende una società, impresa, ditta, ente o associazione, giuridicamente riconosciuta o meno, pubblica o privata, che possieda proprie funzioni ed una sua amministrazione oppure una persona fisica. Per Organizzazioni con più unità operative, una singola unità operativa può essere definita come Organizzazione.
- *Reti funzionalmente isolate*: le reti ferroviarie di cui al decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, art. 15-ter, convertito dalla legge 04/12/2017, n. 172, come identificate dal decreto ministeriale (Infrastrutture e trasporti) di cui all'art. 2, comma 4, del D.lgs. 50/2019 (DM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 347 del 2 agosto 2019) e dall'art. 3, comma 7, del D.L. 10 settembre 2021, n. 121;
- *Valutazione*: combinazione delle funzioni di selezione e determinazione delle attività di valutazione della conformità



### 3 Introduzione

RINA Services S.p.A. (nel seguito del documento indicata come RINA) è riconosciuta dall'Agencia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA) idonea, in conformità all'articolo 16 comma 2 lettera cc) del decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50, a svolgere l'attività di Organismo Indipendente Ferroviario (OIF) come definito dall'articolo 3 lettera rr) del medesimo decreto per i Sottosistemi di cui al decreto ANSF n° 1/2019:

- Infrastruttura
- Energia
- Controllo – Comando e Segnalamento a terra
- Controllo – Comando e Segnalamento di bordo
- Materiale Rotabile
- Manutenzione
- Esercizio e gestione del traffico

Il riconoscimento è valido per operare nell'ambito delle reti ferroviarie funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario italiano ricadenti nella previsione dell'art. 2 comma 4 del D.lgs. 50/2019, così come attualmente individuate nell'allegato 1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n° 347 del 02/08/2019.

Nel contesto delle reti funzionalmente isolate, l'Organismo Indipendente Ferroviario ha il compito di:

- con riferimento alle applicazioni generiche, effettuare le attività di verifica di conformità alle norme nazionali non soggette a notifica
- nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione di messa in servizio, svolgere le attività di valutazione della conformità, fra cui prove, certificazioni e ispezioni
- attraverso verifiche in campo, valutare la coerenza tra la configurazione descritta nella documentazione tecnica e lo stato del sottosistema/veicolo/applicazione generica oggetto di valutazione
- qualificare i laboratori utilizzati nel caso essi non fossero in possesso di accreditamento EA e/o ILAC o qualificati in conformità alla norma EN ISO/IEC 17025 per le specifiche prove da eseguire su un determinato elemento del sistema ferroviario
- inoltrare all'Agencia istanza per il rilascio dell'autorizzazione temporanea all'esecuzione delle corse prova in linea di veicoli; - per quanto riguarda i veicoli, valutare le disposizioni e prescrizioni di esercizio per l'effettuazione delle corse prova in linea emanate dalla IF e, per quanto di competenza, dal GI



## Regolamento attività di valutazione Organismo Indipendente Ferroviario

- definire, organizzare e gestire sotto la propria responsabilità le attività di corse prova in linea dei veicoli
- per quanto riguarda i sottosistemi strutturali o parti di essi, supervisionare l'installazione delle apparecchiature necessarie all'attuazione del programma di prove, coordinare le prove stesse e i soggetti coinvolti e monitorare che tali prove siano effettuate in conformità a quanto definito nel piano prove e che i valori di eventuali parametri che impattano la sicurezza si mantengano entro i limiti previsti
- presenziare, supervisionare ed emettere un parere formalizzato in merito al buon esito delle attività di switch – off.

Il presente Regolamento illustra le procedure generali seguite da RINA per lo svolgimento di attività di certificazione in qualità di Organismo Indipendente ferroviario (OIF) in conformità alla ISO/IEC 17065 nella revisione applicabile.

Al buon esito della certificazione viene rilasciato un rapporto e un certificato che dichiara la conformità di un sottosistema ferroviario applicabile alle norme di riferimento per le reti ferroviarie funzionalmente isolate.

Inoltre, RINA è Organismo accreditato per le attività di certificazione in accordo alla norma ISO/IEC 17065 nella revisione applicabile.

Il servizio di certificazione OIF è aperto a tutti coloro che ne facciano richiesta e non è condizionato dall'appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo.

Per tale servizio RINA adotterà le proprie tariffe vigenti, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione.

Il presente Regolamento contiene le prescrizioni minime per disciplinare i rapporti tra RINA e l'Organizzazione richiedente il servizio di valutazione OIF.

Il presente Regolamento può pertanto essere integrato da prescrizioni aggiuntive di Regolamenti per specifici settori ispettivi e da eventuali ulteriori prescrizioni inserite nel contratto.

L'oggetto della valutazione e le norme e documenti tecnici di riferimento per l'attività devono sempre essere chiaramente definiti all'interno del contratto.



Per quanto non previsto dal presente documento, si richiamano le “*Condizioni generali di contratto per la certificazione di sistemi, prodotti, personale e per le attività di ispezione*”, reperibili sul sito web [https://scresources.rina.org/resources/Documents/condizioni\\_generali\\_contratto.pdf](https://scresources.rina.org/resources/Documents/condizioni_generali_contratto.pdf)

Le attività di valutazione OIF sono espletate da RINA, in conformità ai requisiti della norma ISO/IEC 17065 nella revisione applicabile e utilizzando i moduli di certificazione definiti nell'Allegato I della Decisione UE 2010/713.

In relazione all'oggetto della certificazione, RINA si rifà a modalità e procedure interne applicabili in conformità alla ISO/IEC 17065 nella revisione applicabile.

L'Organizzazione deve prendere tutte le misure necessarie affinché il personale RINA possa eseguire le eventuali visite in tutta sicurezza. Indipendentemente dalla natura del servizio prestato dal personale RINA o da altre persone agenti per conto dello stesso, l'organizzazione assume nei confronti dei suddetti tecnici ogni responsabilità che un datore di lavoro ha nei riguardi dei propri dipendenti in modo da rispettare tutte le condizioni della legislazione applicabile. Di norma, durante le visite, il personale RINA deve essere costantemente accompagnato dal personale dell'Organizzazione.

L'Organismo garante delle certificazioni emesse da RINA (ANSFISA) può richiedere la partecipazione di suoi osservatori effettuati alle fasi operative del processo di valutazione attuato da RINA stesso, allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da RINA siano conformi alle norme per esso applicabili.

La partecipazione di tali osservatori sarà preventivamente concordata tra il RINA e l'Organizzazione.



## 4 Campo di applicazione del presente Regolamento

Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le procedure per lo svolgimento delle attività di valutazione in qualità di OIF e la gestione dei rapporti tra RINA e le Organizzazioni richiedenti.

L'attività di OIF riguarderà i Sottosistemi di cui al decreto ANSF n° 1/2019:

- Infrastruttura
- Energia
- Controllo – Comando e Segnalamento a terra
- Controllo – Comando e Segnalamento di bordo
- Materiale Rotabile
- Manutenzione; - Esercizio e gestione del traffico

L'OIF opera nell'ambito delle reti ferroviarie funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario italiano ricadenti nella previsione dell'art. 2 comma 4 del D.lgs. 50/2019, così come attualmente individuate nell'allegato 1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n° 347 del 02/08/2019. Inoltre, tale elenco è disponibile al seguente link:

- <https://www.ansfisa.gov.it/ferrovie-isolate>

L'attività di OIF può essere effettuata rispetto a:

- Norma o documento tecnico riconosciuto;
- Documento tecnico o legislativo approvato da un'Autorità Pubblica e oggetto di pubblicazione ufficiale;
- Documento tecnico riportante requisiti specifici;
- Specifica tecnica, disciplinare o capitolato.





## 5 Procedura per lo svolgimento dell'attività di OIF

### 5.1 Presentazione della domanda di valutazione OIF

L'Organizzazione deve presentare richiesta di valutazione a RINA per l'esecuzione di un'attività OIF. La richiesta può avvenire mediante comunicazione scritta (posta cartacea, e-mail, fax) oppure, in prima istanza, mediante contatto telefonico cui deve necessariamente seguire una comunicazione scritta. Di seguito sono riportati esempi di informazioni necessarie:

- L'oggetto da certificare
- gli standard e/o altri documenti normativi per i quali l'Organizzazione richiede la certificazione. I requisiti rispetto ai quali vengono valutati gli oggetti da certificare di un cliente devono essere quelli contenuti negli standard specificati e in altri documenti normativi.
- le caratteristiche generali del cliente, inclusi il suo nome e l'indirizzo/i della/e sede/i fisica/i, gli aspetti significativi del suo processo e delle sue operazioni (se richiesto dal relativo schema di certificazione) ed eventuali obblighi legali pertinenti.
- informazioni generali riguardanti il cliente, pertinenti al campo di certificazione per il quale viene presentata la domanda, come le attività del cliente, le sue risorse umane e tecniche, inclusi laboratori e/o strutture di ispezione, e le sue funzioni e relazioni in una società più grande, se qualunque.
- informazioni relative a tutti i processi esternalizzati utilizzati dal cliente che influiranno sulla conformità ai requisiti; se il cliente ha identificato una o più entità giuridiche per la produzione del prodotto o dei prodotti certificati diversa dal cliente, allora l'organismo di certificazione può stabilire adeguati controlli contrattuali sulla/e entità giuridica/i interessata/e, se necessario per un'efficace sorveglianza; se tali controlli contrattuali sono necessari, possono essere stabiliti prima di fornire la documentazione formale di certificazione.
- tutte le altre informazioni necessarie in conformità con i requisiti di certificazione pertinenti, come le informazioni per la valutazione iniziale e le attività di sorveglianza, ad es. i luoghi in cui vengono prodotti i prodotti certificati e contattare il personale in tali luoghi.

RINA all'atto della presentazione della domanda di valutazione fornirà all'Organizzazione un questionario informativo in merito alla richiesta di certificazione OIF.



## 5.2 Revisione della domanda di valutazione

RINA deve condurre una revisione delle informazioni ottenute con la domanda di valutazione per garantire che:

- a) le informazioni sul cliente e sul prodotto sono sufficienti per lo svolgimento del processo di certificazione
- b) qualsiasi divergenza nota tra l'organismo di certificazione e il cliente sia risolta, incluso l'accordo relativo a standard o altri documenti normativi;
- c) viene definito lo scopo della certificazione richiesta;
- d) sono disponibili i mezzi per svolgere tutte le attività di valutazione;
- e) l'organismo di certificazione ha la competenza e la capacità per svolgere l'attività di certificazione

RINA si rifiuterà di intraprendere una certificazione specifica se non ha alcuna competenza o capacità per le attività di certificazione che è tenuto a intraprendere.

## 5.3 Preparazione dell'offerta per valutazione OIF

Sulla base della domanda di valutazione presentata (inclusa ogni sua successiva revisione) RINA produrrà l'offerta tecnico-economica per lo svolgimento dell'attività di OIF e la invierà all'Organizzazione.

## 5.4 Conferimento dell'ordine a RINA

A seguito dell'accettazione dell'offerta da parte dell'Organizzazione sarà formalizzato il relativo ordine/contratto a RINA per lo svolgimento delle attività di valutazione OIF stabilite.

RINA e l'Organizzazione concorderanno l'effettuazione di un incontro per il lancio dell'esecuzione delle attività di valutazione OIF (Kick – off meeting).

In tale sede l'Organizzazione concorderà con RINA i documenti e le evidenze necessarie per sviluppare l'attività.



## 5.5 Processo di valutazione OIF

Nell'ambito della valutazione OIF, RINA applicherà un processo di valutazione basato sull'adozione di moduli di certificazione in accordo con la Decisione UE 2010/713.

Sulla base del modulo scelto dall'Organizzazione, RINA potrà condurre:

- 1) Un esame del tipo (modulo SB) combinato con:
  - a) La verifica basata sulla verifica di prodotto (Modulo SF) oppure,
  - b) La Verifica basata sul sistema di gestione della qualità nel processo di produzione (Modulo SD)
- 2) Una verifica basata sulla verifica di unità (modulo SG)
- 3) Una Verifica basata sul sistema di gestione della qualità totale con esame del progetto

La valutazione OIF sarà condotta da RINA mediante:

- Esame della documentazione
- Partecipazione alle attività di prove e collaudi previsti (presenziamento oppure svolgimento di prove).

Su richiesta dell'Organizzazione le verifiche possono essere effettuate per parti di un sottosistema o essere limitate a determinate fasi della procedura di verifica. I risultati della verifica possono essere documentati in una "dichiarazione intermedia di verifica" (DIV) rilasciata da RINA.

### 5.5.1 Parti del sottosistema

L'Organizzazione può richiedere una DIV per ogni parte in cui decida di suddividere il sottosistema. Ogni parte deve essere verificata in ogni fase come previsto al capitolo successivo.

### 5.5.2 Fasi della procedura di verifica

Il sottosistema, o alcune parti di esso, è verificato in ciascuna delle seguenti fasi:

- a) progetto complessivo;
- b) produzione: realizzazione, compresi in particolare l'esecuzione dei lavori di ingegneria civile, la fabbricazione, il montaggio dei componenti e la taratura complessiva;
- c) prove.

L'Organizzazione può richiedere una DIV per la fase di progetto (incluse le prove del tipo) e per la fase di produzione dell'intero sottosistema o per ogni parte in cui ha deciso di suddividerlo



### 5.5.3 Esame della documentazione

L'Organizzazione sottopone al RINA un "Piano della Documentazione" nel quale esplicita, per ciascun punto delle normative di riferimento dell'oggetto di valutazione OIF, la documentazione che intende presentare al RINA. Tale Piano deve essere approvato da RINA e deve costituire la base di riferimento per tutta l'attività di valutazione.

L'organizzazione sottopone al RINA un "Elenco delle norme di riferimento applicabili". Tale Elenco deve essere approvato da RINA e deve costituire la base di riferimento per tutta l'attività di valutazione.

L'organizzazione trasmette al RINA tutta la documentazione concordata relativa all'oggetto di valutazione secondo quanto richiesto dalle disposizioni normative e requisiti specifici applicabili. La documentazione deve essere fornita (per quanto possibile) nella sua versione finale e firmata. Qualora ciò non fosse possibile il numero di iterazioni del processo di valutazione documentale sarà concordato mutuamente tra RINA e l'Organizzazione.

La documentazione presentata è sottoposta ad esame per la determinazione della sua conformità ai requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali.

RINA si riserva di richiedere tutti i documenti che saranno giudicati rilevanti per la valutazione dell'oggetto anche non inclusi nel Piano della Documentazione, qualora la documentazione presentata risultasse, in sede di esame, insufficiente o non adeguata.

### 5.5.4 Attività di prova in campo o in laboratorio

RINA (qualora necessario e rilevante ai fini della valutazione) effettua attività di prova sul campo o in laboratorio allo scopo di controllare la corretta funzionalità e qualità dell'oggetto di valutazione secondo le normative di riferimento e la coerenza con la documentazione presentata.



### **5.5.4.1 Presenziamento durante sessioni di test dell'oggetto di valutazione**

RINA (qualora necessario e rilevante ai fini della valutazione) effettua verifiche ispettive e presenziamento a sessioni di prova sull'oggetto di valutazione allo scopo di controllare:

- Capacità professionale degli operatori addetti all'esecuzione delle prove;
- Adeguatezza delle procedure, scenari e impianti di prova, strumentazione e attrezzatura di prova (incluso lo stato di taratura).

La tipologia di sessioni di test a cui il RINA partecipa è la seguente:

- Prove effettuate in campo tipicamente su prodotti e installazioni:
  - a. Test di accettazione in campo (test in sito);
  - b. Test di integrazione in campo con altri oggetti;
  - c. Test di validazione in campo
  - d. Prove di switch off

La correttezza dell'esecuzione dei test e dei relativi risultati sono di responsabilità dell'Organizzazione.

### **5.5.4.2 Presenziamento a prove in campo**

In caso l'oggetto di valutazione costituisca un sottosistema o una relativa installazione essi devono essere sottoposti a prove sul campo quali test di accettazione, integrazione, validazione e pre-esercizio (prove in condizioni di pieno funzionamento operativo).

Su tali oggetti devono, in particolare, essere eseguite le prove e gli accertamenti richiesti dai documenti normativi di riferimento, nel numero e con le modalità richieste.

Un dettagliato programma delle prove, qualora non sia già definito dalla normativa di riferimento, deve essere preparato dall'Organizzazione e sottoposto all'approvazione di RINA.

RINA può effettuare prove in proprio, utilizzando il personale tecnico qualificato nell'ambito della propria struttura oppure utilizzando laboratori esterni qualificati da RINA o accreditati ISO/EN 17025 (nella revisione applicabile).

Nell'ambito della valutazione OIF possono essere previste l'esecuzione di prove in linea che saranno svolte in accordo alle disposizioni normative vigenti.



## 5.6 Rilascio del rapporto di valutazione OIF, DIV o certificazioni

RINA, durante lo svolgimento dell'attività di OIF e in base al modulo di certificazione adottato per la verifica potrà rilasciare all'Organizzazione (su richiesta di quest'ultima):

- Rapporti di esame del tipo (modulo SB)
- Rapporti di esame del sistema di gestione della qualità
- Dichiarazione intermedia di verifica
- Certificazione OIF

Gli elaborati potranno essere:

- Intermedi;
- Finali.

Gli elaborati di valutazione intermedi riportano gli esiti di attività di valutazione intermedie.

Una volta concluse le attività l'Organismo emette elaborati in versione finale in cui confluiscono i risultati conclusivi dell'attività di OIF.

Gli elaborati di valutazione sono firmati dall'ispettore/i qualificato/i ed esaminati tecnicamente da parte del Responsabile Tecnico dell'Organismo. In assenza di rilievi emersi in sede di esame da parte del Responsabile Tecnico e trascorsi 10 giorni lavorativi dal rilascio all'Organizzazione gli elaborati si intendono confermati. In caso contrario ne viene data comunicazione all'Organizzazione per concordare le azioni da intraprendere.

Una volta ottenuti gli elaborati di valutazione l'Organizzazione può fare riferimento ad essi a condizione che questo sia fatto in modo tale da non indurre ad errate interpretazioni e che sia chiaramente identificato l'oggetto della valutazione.



## 6 Modifiche dell'oggetto di valutazione

Gli elaborati di valutazione OIF (intermedi o finali) rilasciati da RINA hanno validità e applicabilità all'oggetto di valutazione.

Qualora l'Organizzazione apporti modifiche sull'oggetto di valutazione detti elaborati saranno modificati in conseguenza.

L'Organizzazione sottopone le modifiche apportate a RINA e quest'ultima valuterà l'influenza delle modifiche proposte sull'oggetto di valutazione e l'eventuale ripetizione (totale o parziale) di attività già eseguite

L'eventuale modifica delle certificazioni OIF rilasciate seguirà le disposizioni contenute nei moduli di certificazione adottati da RINA per svolgere l'attività OIF.

In caso di modifica di un sottosistema già coperto da un certificato RINA esegue esclusivamente gli esami e le prove che sono pertinenti e necessari, vale a dire che la valutazione fa riferimento solo alle parti modificate del sottosistema e alle loro interfacce con le parti del sottosistema non modificate.

## 7 Modifica dei documenti di riferimento

RINA notificherà all'Organizzazione le modifiche eventualmente apportate ai documenti normativi ed ai propri Regolamenti applicabili ai sottosistemi che siano stati oggetto di processi di certificazione.

Considerate le implicazioni delle modifiche, principalmente gli aspetti di sicurezza e di protezione della salute e dell'ambiente, e tenendo conto della necessità di evitare di favorire inavvertitamente sul piano commerciale un determinato fabbricante od un determinato sottosistema, RINA stabilirà la data entro la quale i sottosistemi dovranno essere adeguati ai nuovi documenti normativi.

Entro la data stabilita da RINA dovranno essere effettuati gli accertamenti e prove ritenute necessarie da RINA per verificare la conformità alla nuova normativa.



Regolamento attività di valutazione Organismo Indipendente Ferroviario

Ad esito positivo degli accertamenti, RINA rilascerà un nuovo Certificato, modificato come appropriato per citare i nuovi documenti normativi.

Qualora l'Organizzazione non provveda entro il termine stabilito a adeguare il sottosistema ai nuovi documenti normativi di riferimento o nel caso in cui i risultati delle prove non siano soddisfacenti, verrà revocata la certificazione.

Nel caso in cui intenda adottare nuove edizioni di documenti normativi di riferimento aventi carattere volontario, l'Organizzazione deve darne notifica a RINA prima dell'applicazione alla costruzione del sottosistema; verrà poi seguita la procedura sopra descritta, ma la data di adeguamento al nuovo documento potrà essere scelta dall'Organizzazione.

## 8 Impiego di risultati della valutazione di altri OIF

RINA si riserva di accettare (totalmente o parzialmente) o meno elaborati di valutazione emessi da altri OIF riconosciuti riguardante l'oggetto di valutazione nello scopo delle attività di RINA.

Tale situazione si configura quando è adottata una procedura di verifica intermedia del sottosistema oggetto della valutazione dove uno o più OIF possono intervenire nel processo di sviluppo e nelle diverse fasi di verifica del sottosistema stesso

In caso siano state emesse delle DIV, RINA tiene conto di tali DIV e, prima di emettere il proprio certificato di verifica:

- a) verifica che le DIV coprano correttamente i pertinenti requisiti delle normative di riferimento
- b) verifica tutti gli aspetti che non sono coperti dalle DIV, e
- c) verifica le prove del sottosistema nel suo complesso.





## 9 Sospensione e ripristino della certificazione

Per giustificati motivi RINA può sospendere la validità della certificazione rilasciata.

In particolare, ma non esclusivamente, la sospensione, per un determinato periodo, può avvenire nei seguenti casi:

- a) qualora, a seguito di accertamenti eseguiti da RINA, risulti una non conformità dei sottosistemi ai campioni sottoposti alle prove, sempre che tali non conformità non sia di natura tale da esigere l'immediata revoca della certificazione;
- b) nel caso di utilizzo del sottosistema in maniera non conforme alle condizioni contenute nel certificato emesso;
- c) qualora l'ente aggiudicatore usi o pubblicizzi in modo improprio la certificazione ottenuta.

RINA notifica per iscritto la sua decisione all'Organizzazione, indicando, se del caso, il periodo entro il quale deve provvedere ad intraprendere le azioni correttive necessarie per il ripristino della validità della certificazione.

Copia della comunicazione viene inviata all'autorità competente, rappresentata dall'ANSFISA.

Nel caso L'Organizzazione intenda sospendere la certificazione, invia per iscritto una richiesta di sospensione, indicandone i motivi ed il periodo per il quale è richiesta la sospensione.

RINA, verificata la validità dei motivi indicati come causa della richiesta di sospensione, comunica all'Organizzazione l'accettazione della richiesta di sospensione e la conferma del periodo di sospensione.

La certificazione è ripristinata in seguito all'accertamento della cessazione delle condizioni che hanno portato alla sospensione. L'estensione degli accertamenti può comprendere una verifica ispettiva, per accertare che le eventuali deficienze riscontrate siano state eliminate e sia ripristinata la conformità alle norme di riferimento.

All'Organizzazione, per tutto il periodo della sospensione, non è consentito l'uso della certificazione sul sottosistema interessato.

Il periodo massimo di sospensione è di 180 giorni. Nel caso in cui non siano state eliminate le condizioni che hanno portato alla sospensione entro tale periodo, si applica la procedura di revoca.



## 10 Revoca della certificazione

La certificazione rilasciata può essere revocata per inadempienze gravi.

In particolare, ma non esclusivamente, la revoca può avvenire nei seguenti casi:

- a) nel caso di una rilevante non conformità alle norme constatate a seguito di accertamenti eseguiti;
- b) nel caso di inerzia o di inadeguati provvedimenti a seguito della sospensione della validità della certificazione;
- c) quando, a seguito di sospensione della certificazione, sia omesso di adottare i provvedimenti riparatori richiesti da RINA entro i termini stabiliti da RINA;
- d) nel caso di mancato rispetto, da parte dell'Organizzazione, delle condizioni economico-finanziarie stabilite nel contratto stipulato con RINA;
- e) nel caso venga a mancare in maniera rilevante la conformità ai requisiti essenziali, con particolare riferimento alla sicurezza;
- f) quando siano intervenute modifiche alle norme e/o alle prescrizioni applicabili e l'Organizzazione non ritenga o non sia in grado di adeguarsi alla nuova normativa;
- g) quando il sottosistema in questione non venga più fabbricato.

La revoca è notificata per iscritto all'Organizzazione con la richiesta di restituzione del Certificato di conformità entro 15 giorni dalla comunicazione di revoca e dà luogo all'impossibilità di utilizzare la certificazione sul sottosistema interessato, prescrivendo, se del caso, anche le azioni che l'Organizzazione deve intraprendere per i sottosistemi già in servizio.

RINA provvede ad informare della revoca l'autorità competente ANSF e il Ministero dei Trasporti.

L'Organizzazione a cui sia stata revocata la certificazione potrà presentare una nuova richiesta di certificazione dopo 180 giorni dalla revoca.

La revoca della certificazione è anche disciplinata "Condizioni generali di contratto per la certificazione di sistemi, prodotti, personale e per le attività di ispezione", reperibili sul sito web [https://scresources.rina.org/resources/Documents/condizioni\\_generali\\_contratto.pdf](https://scresources.rina.org/resources/Documents/condizioni_generali_contratto.pdf)



## 11 Rinuncia alla certificazione

L'Organizzazione può inviare una formale comunicazione di rinuncia alla Certificazione a RINA, prima della scadenza del Certificato, incluso il caso in cui l'Organizzazione non voglia o non possa adeguarsi a modifiche al presente Regolamento.

## 12 Impegni dell'Organizzazione

L'Organizzazione si impegna ad assicurare tutte le condizioni necessarie per consentire l'ottimale effettuazione della Valutazione da parte di RINA.

Con l'accettazione del presente regolamento l'Organizzazione si impegna a:

- operare conformemente a quanto riportato nel presente Regolamento
- mettere a disposizione tutte le risorse necessarie (personale, macchine, locali etc.) per il corretto svolgimento delle attività di valutazione previste
- fornire a RINA tutta la documentazione necessaria per condurre l'attività di valutazione
- consentire l'accesso ai propri locali, alla propria documentazione, al personale ed al proprio sistema informativo agli ispettori incaricati da RINA, agli eventuali osservatori e/o esperti tecnici ed agli eventuali valutatori dell'ente di Riconoscimento ed assisterli durante le ispezioni;
- esaminare e approvare i piani e le relazioni prima della loro convalida da parte di RINA;
- a conclusione delle attività di valutazione assolvere ai pagamenti secondo quanto concordato nei documenti contrattuali.

## 13 Responsabilità di RINA

RINA effettua la valutazione in conformità ai documenti tecnici, normativi e legislativi di riferimento riportati nel contratto.

RINA non modifica le regole del proprio sistema di valutazione, salvo nel caso in cui siano modificate le norme di riferimento. In tal caso ne dà comunicazione all'Organizzazione, accordando ad essa il tempo ragionevolmente necessario per apportare i necessari cambiamenti al proprio modo di operare.



RINA garantisce di essere in grado di svolgere tutti i compiti ad esso assegnati nei settori di competenza per i cui è riconosciuto OIF, indipendentemente dal fatto che i suddetti compiti siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità.

RINA dispone di un sistema di gestione della qualità che documenta, coordina e controlla le misure adottate per garantire che le attività di verifica siano eseguite in conformità ai requisiti delle procedure di verifica.

RINA ha la responsabilità di verificare quanto concordato a livello contrattuale e non assume alcuna responsabilità nei confronti delle scelte tecniche adottate dall'Organizzazione per le quali l'Organizzazione stessa ne è l'unica responsabile, né dell'accertamento del rispetto di requisiti di legge non compresi nei documenti contrattuali.

L'attività di valutazione svolta da RINA non esime l'organizzazione dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti, processi e servizi forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di RINA.

Nessuna responsabilità può essere imputata a RINA per difetti di prodotti, processi e servizi forniti dall'Organizzazione.

RINA non è in alcun modo responsabile di qualsiasi tipo di danno a terzi provocato dai prodotti, processi e servizi forniti dall'Organizzazione.

Qualora RINA intenda avvalersi di subappalto delle attività di valutazione o di parti di esse, RINA informerà preventivamente l'Organizzazione richiedendo l'approvazione ad utilizzare il subappaltatore. L'organizzazione potrà fare obiezione sulla nomina di tale subappaltatore, giustificandone i motivi.

## 14 Imparzialità e indipendenza

RINA garantisce all'Organizzazione che le attività delle sue filiali o dei subappaltatori non influiscano sulla riservatezza, l'obiettività o imparzialità delle attività di verifica, garantisce di svolgere le attività di verifica con la massima integrità professionale e la competenza tecnica richiesta nel campo specifico e non essere condizionato da pressioni o incentivi, soprattutto di ordine finanziario, che possano influenzarne il giudizio o i risultati delle loro attività di verifica, in particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati dai risultati delle verifiche.



Regolamento attività di valutazione Organismo Indipendente Ferroviario



## 15 Riservatezza

RINA è responsabile in conseguenza degli impegni legalmente validi, della gestione di tutte le informazioni ottenute o prodotte durante l'esecuzione delle attività di valutazione. RINA indicherà all'Organizzazione, in anticipo, le informazioni che intende rendere di dominio pubblico, o quanto concordato tra RINA e l'Organizzazione (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Tutte le altre informazioni (ad eccezione delle informazioni che l'Organizzazione rende disponibili al pubblico o quando concordato tra RINA e l'Organizzazione) sono considerate informazioni proprietarie e devono essere ritenute riservate.

Le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso, saranno trattate da RINA come informazioni riservate.

RINA garantisce la riservatezza di tutte le informazioni e di tutti i documenti di proprietà dell'Organizzazione di cui il suo personale può venire a conoscenza durante i rapporti con lo stesso, e di tutte le comunicazioni tra RINA e l'organizzazione.

Quando RINA è obbligato per legge, o autorizzato da impegni contrattuali, a rilasciare informazioni riservate, l'Organizzazione o il singolo interessato, devono, a meno che sia proibito dalla legge, essere avvertiti delle informazioni fornite.

## 16 Reclami e ricorsi

L'Organizzazione può fare ricorso contro le stesse, esponendo le ragioni del dissenso, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione.

Inoltre, l'Organizzazione può effettuare una segnalazione oppure inoltrare un reclamo sull'attività svolta da RINA.

I ricorsi, le segnalazioni ed i reclami devono comprendere tutti i dati che permettano di identificare l'attività, svolta da RINA, oggetto della comunicazione da parte dell'Organizzazione ed essere indirizzati alla società appartenente al Gruppo RINA con cui è stato stipulato il relativo contratto. Le modalità di presentazione dei ricorsi, segnalazioni e reclami sono disponibili sul sito web del RINA: [www.rina.org](http://www.rina.org)

Le indagini e la decisione di RINA sui ricorsi non danno luogo ad alcuna azione discriminatoria



Regolamento attività di valutazione Organismo Indipendente Ferroviario

Ogni spesa relativa al ricorso rimane a carico dell'Organizzazione salvo i casi di riconosciuta fondatezza.

## 17 Trattamento dei dati personali

Vedere il capitolo 27 delle "Condizioni generali di contratto per la certificazione di sistemi, prodotti, personale e per le attività di ispezione", reperibili sul sito web [https://scresources.rina.org/resources/Documents/condizioni\\_generali\\_contratto.pdf](https://scresources.rina.org/resources/Documents/condizioni_generali_contratto.pdf)

## 18 Ulteriori condizioni

Per le condizioni contrattuali trovano applicazione le disposizioni contenute nel documento RINA "Condizioni generali di contratto per la certificazione di sistemi, prodotti, personale e per le attività di ispezione", reperibili sul sito web [https://scresources.rina.org/resources/Documents/condizioni\\_generali\\_contratto.pdf](https://scresources.rina.org/resources/Documents/condizioni_generali_contratto.pdf)